

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto che la F.I.G.C., a seguito della entrata in vigore della nuova normativa Uefa in materia di discriminazione razziale, in data 4 giugno 2013, con decisione pubblicata sul C.U. n. 189/A, ha adeguato l'art. 11 del codice di giustizia sportiva alle predette disposizioni internazionali;
- ritenuto opportuno ribadire che, in tema di comportamenti discriminatori, non trovano applicazione le esimenti e le attenuanti richiamate dall'art. 13 del C.G.S.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dell'art. 13 del C.G.S. di seguito riportato:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 13</p> <p>Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o</p>	<p>Art. 13</p> <p>Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o</p>

<p>discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>	<p>discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>
--	---

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete